

SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' SNS (per il 14.03.2007)

Articolo 1 – Principi

1. La Scuola Normale Superiore riconosce il principio stabilito dall'art. 21 del Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 secondo il quale è vietata "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali".
2. La Scuola garantisce, con gli strumenti di cui dispone, l'osservanza del suddetto principio.
3. La Scuola si impegna a dare piena attuazione, con il presente regolamento, al principio di pari opportunità nel lavoro e nello studio di cui all'art. 1, comma 6, dello Statuto, adottando ogni efficace strumento volto a evitare eventuali comportamenti lesivi della dignità e delle qualità personali e professionali delle persone.

Art. 2 – Comitato pari opportunità

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito il Comitato per le Pari Opportunità della Scuola Normale Superiore di Pisa (di seguito indicato come "Comitato").
2. Il Comitato svolge altresì le funzioni previste dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 51, primo comma, della Costituzione Italiana, dell'art. 17 del D.P.R. n. 567/87, del vigente CCNL del Comparto Università, dell'art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 198 del 2006.
3. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in favore degli organi accademici della Scuola che, ove ne ricorrano i presupposti, potranno coinvolgere le Organizzazioni Sindacali secondo forme e modalità previste dal vigente CCNL di comparto.
4. Il Comitato svolge infine funzioni informative, verso il personale, gli allievi e i collaboratori, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente e dai successivi articoli.

Articolo 3 – Finalità

1. Il Comitato ha lo scopo di individuare tutte le eventuali discriminazioni, dirette o indirette, che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità di cui all'art. 1 del presente regolamento, in particolare nell'accesso al lavoro e allo studio, nell'orientamento, nella formazione professionale e nella progressione di carriera all'interno della Scuola.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma precedente, il Comitato, a titolo esemplificativo:
 - a) intraprende iniziative e propone misure di "azioni positive" atte a rimuovere gli eventuali ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità, sia in rapporto allo studio che al lavoro;
 - b) formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità riguardanti l'accesso e lo sviluppo professionale e formativo;

- c) promuove iniziative volte ad attuare raccomandazioni e direttive comunitarie o internazionali;
 - d) promuove indagini statistiche e/o conoscitive, ricerche e analisi sulla divisione del lavoro, su eventuali casi di molestie sessuali e di mobbing, proponendo codici di condotta per la prevenzione degli stessi e riferisce al Consiglio direttivo presentando una relazione annuale;
 - e) valuta fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta ovvero lesivi della libertà e dignità personale all'interno della Scuola nonché formulare proposte in merito;
 - f) organizza iniziative e presenta l'attività del Comitato in tutte le sedi della Scuola anche mediante la realizzazione di pubblicazioni e materiale informativo sull'attività del Comitato;
 - g) valuta gli effetti delle iniziative assunte dalla Scuola in ordine alle materie di cui ai punti precedenti.
3. Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 198 del 2006, presenta annualmente, entro il mese di ottobre, al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, un Piano di azioni positive a favore delle lavoratrici e delle allieve, proponendo le iniziative che intende sviluppare e quantificando le risorse finanziarie, umane e logistiche necessarie al perseguimento degli obiettivi prefissati. Il Comitato instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con gli Organi previsti dal "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", con Comitati e Commissioni Pari Opportunità istituiti da altri enti.

Articolo 4 – Composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto dal Direttore della Scuola, o altro docente delegato, che lo presiede e da altri otto membri di designazione elettiva di cui:
 - a) 2 rappresentanti il personale docente e ricercatore;
 - b) 2 rappresentanti il personale tecnico-amministrativo;
 - c) 2 rappresentanti gli allievi;
 - d) 2 rappresentanti tra i titolari di assegni di ricerca, i collaboratori e i titolari di borse post dottorali.
2. I membri del Comitato appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) durano in carica due anni accademici, mentre i membri appartenenti alle categorie di cui alle lettere c) e d) durano in carica un anno solare.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Direttore ad esito delle procedure elettorali di designazione.
4. Il Comitato può avvalersi, senza ulteriori oneri a carico della Scuola, di esperti che, su invito del Presidente e senza diritto di voto, possono partecipare alle sedute del Comitato.

Articolo 5 – Elezioni

1. I membri elettivi del Comitato vengono scelti dalle rispettive categorie di riferimento.
2. Per l'elezione della rappresentanza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, l'elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alle citate categorie che siano in servizio alla data delle elezioni. L'elettorato passivo spetta a tutti i dipendenti della Scuola che abbiano un rapporto di lavoro subordinato non inferiore a due anni (ancora da svolgere). Nella categoria del personale tecnico-amministrativo rientrano anche i dirigenti e i collaboratori ed esperti linguistici.

3. Per l'elezione delle rappresentanze degli allievi, il corpo elettorale è costituito dagli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento della Scuola.
4. Per l'elezione della rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca, dei collaboratori e i titolari di borse post dottorali, l'elettorato attivo e passivo spetta a coloro i quali abbiano, alla data delle elezioni, un rapporto con la Scuola non inferiore a un anno ancora da svolgere.
5. Per la validità delle elezioni non è richiesto alcun quorum. Ciascun elettore potrà esprimere due preferenze.
6. L'elezione dei componenti il Comitato avviene di norma in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Direttivo.
7. In caso di rinuncia, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, di perdita della qualità di allievo i membri decadono dalla carica e sono sostituiti di diritto dal primo dei non eletti.
8. Per quanto non previsto, si rinvia alle norme del regolamento elettorale della Scuola, in quanto applicabili.

Articolo 6 – Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, verso la Scuola e verso i terzi.
2. Il Presidente, sentiti i membri del Comitato, formula l'ordine del giorno delle riunioni e coordina i lavori delle medesime. Il Presidente informa il Direttore amministrativo della Scuola delle deliberazioni adottate e delle iniziative intraprese. Il Presidente designa, tra i membri del Comitato, il segretario che cura la tenuta degli atti e le comunicazioni.
3. Il Presidente può designare, tra i membri del Comitato, un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento.
4. Il Vicepresidente ed il Segretario durano in carica due anni e sono rinnovabili.

Articolo 7 – Modalità di funzionamento

1. Il Comitato si riunisce in seduta plenaria di norma ogni tre mesi su convocazione del Presidente e comunque almeno due volte all'anno. In ogni caso, il Presidente convoca il Comitato quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
2. All'inizio di ogni seduta è approvato il verbale della riunione precedente.
3. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza almeno della maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e sono pubblicate nell'apposito albo del Comitato e sulla pagina web del Comitato.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali della Scuola, in quanto applicabili.
6. Il Comitato può articolare i propri lavori in Commissioni.
7. Tutte le cariche nonché la partecipazione alle sedute sono gratuite.

Articolo 8 – Sede e risorse

1. Il Comitato ha sede presso la Scuola.
2. Il Consiglio Direttivo della Scuola assegna annualmente al Comitato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un budget proprio, sulla base del programma di spesa presentato.
3. Il budget assegnato e disponibile su apposito capitolo del bilancio di previsione della Scuola può essere utilizzato esclusivamente per i fini di cui all'art. 3.

4. Il Comitato può utilizzare eventuali contributi e finanziamenti erogati da soggetti esterni (UE, Ministeri, Regione, Provincia etc.) che vengono contabilizzati come entrata della Scuola e integralmente assegnati al Comitato.
5. Le spese per lo svolgimento delle attività approvate sono effettuate dalle competenti strutture amministrative e contabili della Scuola.
6. La Scuola mette a disposizione del Comitato un apposito spazio sul sito web SNS.
7. Il Comitato presenta annualmente, entro il mese di marzo, al Consiglio Direttivo della Scuola un rendiconto delle spese effettuate accompagnato da una relazione illustrativa delle iniziative intraprese.

Articolo 9 – Informazione e accesso

1. Il Comitato viene preventivamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno degli organi di governo e sulle materie di negoziazione e di contrattazione decentrata.
2. Il Comitato ha diritto di accesso alle informazioni e agli atti necessari all'espletamento delle proprie attività.

Articolo 10 – Norme finali ed entrata in vigore

1. In prima applicazione, le elezioni per la costituzione del Comitato sono indette entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua emanazione.